



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

Servizio Convenzionato di Polizia Locale Mondovì-Vicoforte

ORDINANZA N. 12/2026

OGGETTO: divieto di organizzare, promuovere e partecipare ai giochi di abilità c.d. “delle tre carte”, “delle campanelle” o simili nel comune di Vicoforte in occasione della “Fera d’la Madona” nel periodo 5 – 8 Settembre 2026.

IL SINDACO

Premesso che nel periodo compreso tra sabato 5 settembre e martedì 8 settembre 2026, nell'ambito della manifestazione denominata “Fera d’la Madona” è prevista una partecipazione di numerosi visitatori e nelle passate edizioni si è accertato che vengono praticati sulla pubblica via o su aree soggette a pubblico passaggio, giochi di strada denominati “delle tre carte” o “delle campanelle” o simili, ove gli organizzatori, avvalendosi dell’opera di più collaboratori che fingono di giocare, attirano l’attenzione dei passanti, sfidandoli ad indicare sotto quale involucro o carta sia celato un oggetto convenuto (una carta, una pallina ecc.) e spesso incitandoli ad effettuare delle puntate di denaro nella prospettiva di realizzare facili vincite, il mancato verificarsi delle quali è causa di inevitabile turbativa dell’ordine pubblico e del decoro urbano;

Preso atto che l’organizzazione del gioco è basata sull’abilità di manipolare, con grande velocità, gli oggetti con sistemi al limite del raggio, perseguendo finalità di facili guadagni a danno di sprovveduti giocatori;

Rilevato che inoltre gli organizzatori non agiscono mai isolatamente, ma si avvalgono di un congruo numero di collaboratori che, fingendosi ignari passanti, sembrano interessati al gioco, essendo viceversa pronti ad intervenire per affrontare eventuali reclami o proteste da parte dei soggetti attratti dal gioco;

Considerato che la capacità di manipolazione con tecniche di abilità da parte del banco, rende di fatto impossibile vincere ai giocatori, con inevitabili e spesso per gli stessi, consistenti perdite di denaro;

Rilevato che i suddetti giochi, date le modalità e le circostanze con cui si svolgono, provocano turbativa alla sicurezza urbana a causa anche delle reazioni determinate dai giocatori perdenti;

Tenuto conto che tale attività si svolge per lo più su strada e marciapiedi, tra le corsie degli stand espositivi, ovvero su tavolini improvvisati o altri appoggi di fortuna, determinando di fatto, occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione ed impedendo il libero passaggio delle persone con effetti negativi in termini di degrado urbano;

Visto che gli organizzatori di tali giochi sfrutteranno la presenza numerosa dei visitatori della fiera in parola, al fine di approfittare della credulità popolare sfruttando anche situazioni di debolezza personale collegate alla ludopatia;

Ritenuto quindi, a tutela delle persone, necessario scoraggiare anche la partecipazione a tali giochi per prevenire eventuali danni economici che possono derivare da tale comportamento;

Considerato opportuno adottare gli adeguati provvedimenti attraverso i quali consentire la più ampia fruibilità degli spazi pubblici, la circolazione viaria ed il transito di eventuali mezzi di soccorso, al fine anche di tutelare la sicurezza delle persone, il decoro urbano;

Accertato che gli ordinari rimedi normativi, applicazione di sanzioni per mera occupazione abusiva degli spazi, non sono stati idonei a contrastare tale fenomeno;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per vietare sia l'organizzazione che la partecipazione a detti giochi al fine di meglio garantire la sicurezza urbana;

Vista l'urgenza del provvedere nel merito;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 4, che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del richiamato art. 54 TUEL, il quale dispone che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, debbano avere finalità di tutela dell'integrità fisica della popolazione, nel caso di specie messa in pericolo attraverso raggiri che tendono a sfruttare la "credulità popolare" e la fragilità delle persone, oltre che contrastare l'insorgere di fenomeni di illegalità caratterizzati nel caso in esame dalla illecita occupazione di spazi pubblici;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

ORDINA

Che all'interno di tutta l'area interessata dalla "Fera d'la Madona" dal giorno 5 settembre all'8 settembre 2026:

- 1. sia sempre vietato organizzare e praticare giochi di strada denominati "delle tre carte", "delle campanelle" o simili sul suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio;**
- 2. sia fatto altresì analogo divieto a chiunque di prendere parte ai citati giochi o altre forme analoghe di intrattenimento che promettano la vincita di denaro;**

AVVERTE

Fermo restando quanto previsto in materia dalle vigenti leggi penali e amministrative, che la violazione della presente ordinanza comporta ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis D.lgs 267/00, combinato disposto con quanto stabilito dall'art. 16 della legge n. 689/81 la applicazione della seguente sanzione:

- Euro 400 a carico degli organizzatori, dei collaboratori degli stessi che per attirare i clienti fingono di giocare, e di tutti coloro che in qualsiasi modo e a prescindere dal ruolo concorrono alla realizzazione della fattispecie non consentita sul suolo pubblico, ad esclusione dei giocatori che in buona fede sono attratti dal gioco.

L'ordinanza è preventivamente trasmessa al Prefetto ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

INFORMA

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio comunale ai sensi di Legge.

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti destinatari:

- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Vicoforte;
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Mondovì;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
- Questura di Cuneo;
- Prefettura di Cuneo;

Vicoforte, 4 Settembre 2026

Il SINDACO
Gian Pietro Gasco